



## REGOLAMENTO PER I PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE”

Approvato con deliberazione Assemblea Consortile n. 16 del 19.12.2023

## REGOLAMENTO PER I PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"

### **Premessa**

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 nel marzo del 2009, all'Art. 19 "Vita indipendente ed inclusione nella società", riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone.

La Legge n. 112 del giugno 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", all'art. 4 prevede di sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2016 ha adottato le "Linee guida per la presentazione di progetti in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità".

La Regione Piemonte con la L.R. n. 3 del 2019, all'art, 2 punto b) *"favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti promuove i progetti di Vita Indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglie e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio"*.

Altresì, nel 2019 Regione Piemonte approva le nuove Linee guida per la predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente (D.G.R. 51 - 8960 del 16/05/2019).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019. Adozione del Piano Nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021. (20A00639) (GU Serie Generale n.28 del 04-02-2020) – Allegato F. - Linee Di Indirizzo per Progetti Di Vita Indipendente.

Infine, con la Legge 227 del 22 dicembre 2021 "Delega al Governo in materia di disabilità", viene ripetutamente ribadito il diritto ad avere un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, anche mediante modelli di assistenza autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, al fine di assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, anche individuando sostegni e servizi per l'abitare in autonomia.

Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC) riceve annualmente quote di finanziamento ministeriale, denominato Fondo per la Non Autosufficienza (F.N.A.), di cui una parte espressamente dedicata al finanziamento dei progetti di Vita Indipendente attivati nei limiti di quelli finanziabili all'interno delle risorse regionali trasferite al CSSAC, annualmente stanziata nel bilancio di previsione finanziario sul Capitolo n. 153722 ( Missione: 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma 02 "Interventi per la Disabilità").

Con la DGR n. 45-6201 del 7 dicembre 2022 “Progetti di Vita Indipendente di cui alla DGR n. 51-8960 del 18 maggio 2019. Criteri per il riparto e l’utilizzo dei fondi regionali aggiuntivi da destinare agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali. Annualità 2022” la Giunta Regionale ha stabilito le risorse aggiuntive relative ai Progetti di Vita Indipendente dandone modalità e criteri di ripartizione, demandando al Settore competente della Direzione Sanità e Welfare l’assegnazione agli Enti Gestori.

Con DD n. 2451/A1421A/2022 del 15 dicembre 2022 “DGR n. 45/6201 del 7 dicembre 2022. Progetti di Vita Indipendente di cui alla DGR n. 51-8960 del 18 maggio 2019. Assegnazione dei fondi regionali aggiuntivi. Annualità 2022.” il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità ha assegnato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, sulla base dei criteri indicati dalla DGR n. 45/6201 del 7 dicembre 2022, le risorse aggiuntive relative ai Progetti di Vita Indipendente.

Con il presente Regolamento si intende disciplinare questa specifica forma di supporto per la realizzazione di opportunità per la persona disabile di scegliere e vivere esperienze di inclusione e partecipazione attiva nella vita sociale in tutte le sue forme quali ad esempio la formazione, il lavoro, lo sport, il tempo libero, l’impegno nel sociale declinando ogni bisogno relativo allo sviluppo ed all’esercizio della propria adultità in un’ottica di piena inclusione sociale secondo le proprie aspirazioni.

#### **ART. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione dei progetti di Vita Indipendente come in premessa definiti

#### **ART. 2 - Destinatari**

I Progetti di Vita Indipendente sono rivolti a persone maggiorenni con disabilità certificata di ogni eziologia e natura, vale a dire tutte le tipologie o limitazioni fisiche e/o sensoriali e/o intellettive/relazionali, che presentino un riconoscimento dell’handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;

La norma regionale - L. R. 3/2019. Approvazione di nuove linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente. Revoca D.G.R. n. 48-9266 del 21.07.2008- a sua volta prevede anche che le persone con disabilità di età superiore a 65 anni, già fruitrici di un progetto di Vita Indipendente, possono continuare a beneficiare del progetto, ferma la volontà del titolare della progettualità in essere, verificata la permanenza dei requisiti previsti dai regolamenti vigenti.

I destinatari del progetto devono essere residenti nei Comuni afferenti all’ambito territoriale del CSSAC ed in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 38.000,00 (ai sensi della DGR n. 23-6180 del 7 dicembre 2022 “L.R. 1/2004, art. 40, comma 5. Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con DGR n. 10-881 del 12 gennaio 2012, delle linee guida per l’applicazione uniforme della normativa ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, nell’ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali”). Sono ammessi ISEE ordinario, ISEE socio-sanitario o ISEE nucleo ristretto.

### **ART. 3 Finalità e obiettivi**

Per Vita Indipendente si intende la possibilità per una persona con disabilità grave di autodeterminarsi, eventualmente anche con l'aiuto di chi la rappresenta, per poter prendere decisioni riguardanti la propria vita e scegliere le attività da svolgere come qualunque persona.

Essendo finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale delle persone con disabilità grave, i Progetti di Vita Indipendente, non devono essere interpretati come interventi a sostegno del nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario o di competenza infermieristica e/o riabilitativa.

I Progetti di Vita Indipendente vengono sottoposti a valutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.), composta da operatori sociali del Consorzio e operatori sanitari del Distretto sanitario di Chieri ASLTO5, che verifica l'appropriatezza del progetto in relazione alle finalità previste dalla normativa in materia, valuta la coerenza del "budget di progetto" previsto ed individua il responsabile di progetto (case-manager), che esercita un ruolo di riferimento per il beneficiario del progetto e monitora la corretta realizzazione dello stesso nel tempo. Il Progetto di Vita Indipendente può essere parte di un progetto più articolato che preveda un mix di interventi complementari concordati con l'interessato o chi lo rappresenta.

### **ART. 4 Tipologia di Interventi**

Le due principali modalità di realizzazione dei progetti di Vita Indipendente, secondo quanto definito dalla D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019, sono:

- Gestione diretta da parte del richiedente: la persona con disabilità o chi la rappresenta, predispone un progetto personalizzato che presenta all'Ente Gestore di riferimento da sottoporre alla valutazione dell'UMVD che ne concerta con l'interessato il contenuto, la fattibilità e l'impegno economico. Inoltre, il richiedente, o chi lo rappresenta, sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro domestico.
- Gestione indiretta: in questo caso il progetto personalizzato è il risultato della progettazione elaborata congiuntamente dai servizi sociali e dalla persona disabile e/o da chi la rappresenta, con successiva validazione dell'UMVD.

### **ART. 5 Contribuzione**

Il contributo economico per la Vita Indipendente che viene erogato potrebbe essere complementare ad eventuali altri interventi di natura economica e/o di servizi, alla luce delle necessità espresse e definite nel progetto personalizzato di vita della persona con disabilità.

Per ciascun progetto è previsto, nell'ambito delle risorse assegnate al CSSAC dalla Regione Piemonte per detta finalità, un contributo economico annuo non superiore a € 18.000,00 (€ 1.500,00 per 12 mesi) sulla base del valore ISEE del beneficiario, che non deve risultare superiore a € 38.000,00 finalizzato alla copertura dei costi degli interventi attivati e concordati.

Il contributo economico verrà erogato con cadenza bimestrale e avrà durata massima di un anno, rinnovabile a seguito del monitoraggio degli obiettivi individuati nel progetto personalizzato.

Per l'assunzione dell'assistente personale, il contributo economico riconosciuto ed erogato è comprensivo della retribuzione mensile, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, compresa la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto ed ogni altra spettanza prevista.

L'entità del contributo economico è determinata tenendo conto del reddito personale del beneficiario e del complesso delle risorse a disposizione dello stesso, sulla base del Modello ISEE.

Il contributo economico è determinato così come indicato:

- ISEE da 0 ad € 8.000,00 - 100% contributo fino a un massimo di € 18.000,00 annui;
- ISEE da € 8.001,00 a € 15.000,00 - 80% contributo fino a un massimo di € 14.400,00 annui;
- ISEE da € 15.001,00 ad € 22.000,00 - 60% contributo fino a un massimo di € 10.800,00 annui;
- ISEE da € 22.001,00 ad € 29.000,00 - 40% contributo fino a un massimo di € 7.200,00 annui;
- ISEE da € 29.001,00 a € 38.000,00 - 20% contributo fino a un massimo di € 3.600,00 annui;

Il contributo economico viene anticipato in favore del beneficiario nella misura dell'80% di quello spettante, sulla base del progetto approvato, mediante rate bimestrali anticipate. Il saldo verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto previsto al successivo art.6.

Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore ai limiti massimi sopra indicati, il contributo verrà proporzionalmente ridotto in modo da rientrare nei limiti massimi previsti per ciascuna fascia Isee di appartenenza.

#### **ART. 6 - Valutazione dei Piani Progettuali**

I progetti personalizzati, presentati direttamente dagli interessati o loro rappresentanti al Servizio Sociale o co-progettati con esso, verranno sottoposti all'esame dell'UMVD del Distretto sanitario di Chieri.

Nella definizione del valore del contributo si terrà conto:

- della valutazione della gravità della disabilità e dell'intensità assistenziale,
- della tipologia degli obiettivi dello specifico progetto personalizzato (es. percorsi di studio, formativi e/o lavorativi, presenza di carichi familiari, esercizio delle funzioni genitoriali, percorsi di autonomia e inclusione sociale, ecc.);
- della condizione familiare, personale, abitativa, ambientale,
- della valutazione economica, utilizzando lo strumento dell'ISEE così come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Tutti i progetti di Vita Indipendente attivati, devono essere sottoposti a verifica dell'andamento del progetto e delle spese sostenute da parte del CSSAC. Per i progetti a gestione diretta la verifica avviene sulla base di una rendicontazione annuale corredata dai documenti relativi ai contratti di lavoro o forme di acquisto di prestazioni assistenziali che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre al CSSAC entro 30 giorni dal termine di scadenza del progetto. Il CSSAC si riserva di chiedere relazioni precedenti allo scadere dell'annualità.

In presenza di particolari e gravi condizioni evidenziate nel progetto, previa valutazione della Commissione U.M.V.D è possibile prevedere interventi specifici in deroga al presente regolamento.

#### **ART. 7 Personale impiegato**

Per la realizzazione del progetto di Vita Indipendente a gestione diretta, la persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro domestico. La titolarità e la responsabilità della scelta, della formazione e della gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale sono esclusivamente del datore di lavoro, che in questo caso specifico è la persona con disabilità o suo legale rappresentante.

La persona con disabilità, o chi la rappresenta, deve essere quindi consapevole che l'assunzione di assistenti personali comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro ed i doveri che ne conseguono. Pertanto, nessun rapporto intercorre tra il CSSAC e gli assistenti personali.

Il CSSAC è inoltre sollevato da qualsiasi onere o responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte degli assistenti personali nei confronti del datore di lavoro o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

Rispetto al personale impiegato non è ammessa la rendicontazione della spesa riferita all'assunzione di parenti beneficiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

#### **ART. 8 Documentazione richiesta per accedere al progetto di Vita Indipendente**

Per richiedere l'attivazione di un Progetto di Vita Indipendente i beneficiari, o chi li rappresenta, devono presentare la seguente documentazione:

- domanda di Valutazione UMVD da presentare allo Segretariato Sociale/ Sportello Sociale del Distretto Sociale di residenza,
- .Mod. ISEE dell'interessato in corso di validità,
- contratto di assunzione dell'assistente familiare (se già presente).

#### **ART. 9 Priorità di accesso**

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'erogazione del livello minimo, la graduatoria di accesso delle richieste valutate idonee, rispetterà i seguenti criteri:

- punteggio di valutazione socio-sanitaria risultante dalla valutazione della commissione UMVD competente, in ordine decrescente;
- in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di valutazione all'Unità Valutativa di riferimento.
- Gli elenchi verranno aggiornati in base all'inserimento di nuovi valutati, nonché dei decessi e dei trasferimenti o rinunce.

#### **ART. 10 Revoca del progetto e del finanziamento**

La revoca del progetto da parte del CSSAC e del finanziamento dello stesso può essere determinata da:

- inadempienza degli obblighi assunti nel contratto con il CSSAC;
- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale degli assistenti personali assunti;
- destinazione delle risorse economiche erogate a scopi diversi da quelli definiti in sede di approvazione del progetto da parte dell'UMVD;
- non corretta e puntuale relazione e rendicontazione delle risorse economiche ricevute
- volontà dell'interessato di sospendere il progetto di Vita Indipendente; -
- mutamento delle condizioni sanitarie e/o sociali che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto.

#### **ART. 11 Cambio di residenza dei beneficiari**

Qualora i beneficiari di Progetti di Vita Indipendente trasferiscano la residenza in un Comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro Ente Gestore dei servizi socio assistenziali piemontese dovranno attivarsi meccanismi di supporto al mantenimento del progetto stesso anche per la presa in carico da parte dell'Ente Gestore di competenza della nuova residenza. A tal proposito l'UMVD territorialmente competente procederà alla rivalutazione del PPI verificando i supporti necessari ed il loro finanziamento in coerenza con le risorse disponibili.

#### **ART. 12 Norme Transitorie**

I progetti di Vita Indipendente già attivi saranno rivalutati e gli importi riconosciuti saranno rideterminati sulla base dei criteri definiti nel presente Regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento dell'approvazione.

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del CSSAC, n. xx del XXXXX, immediatamente esecutivo.

